

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AGLI STATI MEMBRI

del 28 aprile 2000

che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta a incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario — Interreg III

(2000/C 143/08)

1. La Commissione delle Comunità europee ha deciso, in data 28 aprile 2000, di istituire un'iniziativa comunitaria concernente la cooperazione transeuropea (in appresso denominata «Interreg III»), conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽¹⁾, di seguito denominato «regolamento generale».
2. Nell'ambito di Interreg III può essere concesso un sostegno comunitario a favore di misure e di regioni che rispettino gli orientamenti stabiliti nella presente comunicazione e che formino oggetto di programmi di iniziativa comunitaria (PIC) presentati dalle autorità designate degli Stati membri e approvati dalla Commissione delle Comunità europee.

I. Principi e obiettivi generali

3. L'obiettivo generale dell'iniziativa Interreg rimane, come in passato, quello di evitare che i confini nazionali ostacolino lo sviluppo equilibrato e l'integrazione del territorio europeo. L'isolamento delle zone frontaliere ha un duplice aspetto: da un lato, i confini rappresentano per le comunità di tali zone una barriera economica, sociale e culturale ed impediscono di gestire coerentemente gli ecosistemi; dall'altro, le zone frontaliere vengono spesso trascurate dalle politiche nazionali e di conseguenza le loro economie hanno tendenza a diventare periferiche nell'ambito dello Stato di cui fanno parte. Il mercato unito e l'Unione economica e monetaria costituiscono potenti catalizzatori ai fini di un cambiamento; rimane comunque un ampio margine d'azione per rafforzare la cooperazione a beneficio reciproco delle zone frontaliere di tutta la Comunità. La sfida diventa ancora più impegnativa nella prospettiva dell'ampliamento della Comunità, che determinerà un aumento delle frontiere interne all'Unione europea e uno spostamento progressivo verso est delle frontiere esterne dell'Unione.
4. Nel periodo di programmazione 1994-1999 Interreg II ha proseguito e ampliato l'azione di Interreg e Regen del periodo precedente ed è stata attuata secondo tre filoni distinti: cooperazione transfrontaliera (2 600 milioni di EUR); reti energetiche transnazionali (550 milioni di EUR); azione comune per affrontare i problemi delle inondazioni e della siccità e favorire l'assetto territoriale di ampi insiemi spaziali della Comunità, dell'Europa centrale e orientale e del Mediterraneo (413 milioni di EUR). Inoltre, è stata sostenuta la cooperazione interregionale nella

Comunità su questioni inerenti allo sviluppo regionale nell'ambito delle misure innovative ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2083/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 4254/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽²⁾ (FESR) (200 milioni di EUR nel periodo 1994-1999).

Nell'ambito di Interreg è stata finanziata principalmente la definizione di risposte comuni in materia di sviluppo delle PMI, istruzione, formazione e scambi culturali, questioni sanitarie nelle regioni frontaliere, tutela e miglioramento dell'ambiente, RST, reti energetiche, trasporti e telecomunicazioni (che rappresentano gli interventi principali nelle regioni dell'obiettivo 1), nonché per i sistemi comuni di gestione e per la costituzione di organismi transfrontalieri e transnazionali.

5. L'esperienza acquisita dimostra che in molti casi sono stati compiuti passi significativi verso la pianificazione e la gestione congiunte di programmi transfrontalieri. Tuttavia, l'intensa cooperazione che si riscontra, ad esempio, nelle «euroregioni» rappresenta tuttora l'eccezione piuttosto che la regola. Le zone frontaliere hanno certamente tratto beneficio dall'intensa attività di sviluppo che vi si è svolta, ma in generale è risultato molto più difficile realizzare vere e proprie azioni transfrontaliere e transnazionali. In alcuni casi si sono riscontrati effetti perversi quali la coesistenza da un lato e dall'altro del confine di progetti paralleli, il che ha impedito alle zone frontaliere e agli Stati membri di beneficiare appieno della cooperazione.

Interreg II C ha consentito di acquisire una certa esperienza in materia di cooperazione su territori transnazionali più ampi, con la partecipazione di autorità locali, regionali e nazionali, ai fini di una maggiore integrazione territoriale degli insiemi spaziali in questione. Il grado di cooperazione è tuttavia variabile.

Per quanto riguarda le frontiere esterne e la cooperazione con paesi terzi sono emersi ulteriori problemi, connessi in particolare alle carenti strutture amministrative di tali paesi e alle difficoltà inerenti al coordinamento degli strumenti di politica esterna dell'Unione — Phare, Tacis e Meda — con i programmi Interreg a causa delle diverse norme operative.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 31.7.1993, pag. 34.

Infine, è stata sviluppata la cooperazione interregionale in diversi campi, ma l'attuale regime di finanziamento a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2083/93 presenta l'inconveniente di centralizzare presso la Commissione la gestione di un numero troppo elevato di progetti e di dissociare tale impegno dalle attività transfrontaliere e transnazionali svolte nell'ambito di Interreg.

6. In tale contesto, la nuova fase di Interreg si propone di rafforzare la coesione economica e sociale nella Comunità promuovendo la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale e lo sviluppo equilibrato del territorio della Comunità. L'iniziativa si impernia quindi sugli interventi concernenti le frontiere e le zone di frontiera interne ed esterne della comunità europea. Verrà riservata particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- frontiere esterne della Comunità europea, in particolare nella prospettiva dell'ampliamento;
- cooperazione concernente le regioni ultraperiferiche della Comunità;
- cooperazione a favore del processo di pace avviato nei Balcani;
- cooperazione concernente le regioni insulari.

Fondandosi sull'esperienza acquisita con le precedenti iniziative Interreg, la presente nuova fase si articola in tre sezioni:

- a) promozione dello sviluppo regionale integrato tra regioni di frontiera contigue, comprese le frontiere esterne a talune frontiere marittime (sezione A); a questa sezione è destinata la quota preponderante delle risorse finanziarie;
- b) contributo all'integrazione territoriale armoniosa nella Comunità europea (sezione B);
- c) miglioramento delle tecniche e delle politiche di coesione e sviluppo regionale mediante la cooperazione transnazionale/interregionale (sezione C); si tratta della sezione con minore incidenza finanziaria.

La sfida principale della nuova fase di Interreg consiste quindi nel mettere a frutto le esperienze positive di vera cooperazione nell'ambito dei programmi attuali e nello

sviluppare progressivamente delle strutture miranti ad estendere a tutta la Comunità e alle relazioni con i paesi limitrofi tale cooperazione.

7. A tal fine, la cooperazione nell'ambito dell'iniziativa Interreg III verrà definita conformemente ai seguenti principi:

— *Strategia transfrontaliera/transnazionale e programma di sviluppo congiunti*

L'elaborazione di una strategia e di un PIC comuni, che stabiliscano le priorità comuni, costituisce una condizione indispensabile per l'accettazione delle proposte per le quali si chiede il contributo comunitario; tutte le misure e gli interventi nelle regioni o nei territori in questione devono fondarsi su tale programmazione congiunta e dimostrarne il valore aggiunto.

Anche gli interventi prescelti per attuare la programmazione devono avere un chiaro carattere transfrontaliero/transnazionale. Pertanto, sono sovvenzionabili soltanto gli interventi prescelti e attuati congiuntamente, da due o più Stati membri o paesi terzi, oppure da un unico Stato membro, qualora si dimostri che l'intervento ha un impatto significativo su altri Stati membri o paesi terzi.

La programmazione deve tener conto degli orientamenti generali dei Fondi strutturali e delle politiche comunitarie. Pertanto, verrà data precedenza in particolare agli interventi che contribuiscono a creare posti di lavoro, migliorare la competitività delle zone interessate, definire e attuare politiche di sviluppo sostenibile e promuovere le pari opportunità. Tutti gli interventi devono essere conformi alle regole comunitarie in materia di concorrenza, in particolare alla disciplina sugli aiuti di Stato.

— *Partenariato e impostazione «dal basso verso l'alto»*

È necessario mettere a punto un ampio partenariato, che non coinvolga soltanto i partner «istituzionali» facenti capo alle autorità locali, regionali e nazionali, bensì comprenda le parti sociali e altri organismi competenti (organizzazione non governative, rappresentanti del mondo accademico, ecc.), conformemente al disposto dell'articolo 8 del regolamento generale. La Commissione attribuisce particolare rilevanza alla costituzione di un tale partenariato che operi dagli inizi, ossia dalla fase di elaborazione della strategia congiunta, fino all'attuazione degli interventi. Gli interventi devono essere preceduti da una fase di pubblicità trasparente e garantire la massima partecipazione possibile da parte di operatori pubblici e privati.

— *Complementarità rispetto ai programmi generali dei Fondi strutturali*

La programmazione dev'essere complementare rispetto alle misure incentivate nell'ambito degli obiettivi 1, 2 e 3 dei Fondi strutturali, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture, e delle altre iniziative comunitarie. Inoltre, gli interventi devono rientrare nel campo di applicazione dei Fondi strutturali ed essere conformi alle norme in materia di ammissibilità della spesa.

— *Maggiore integrazione nell'attuazione delle iniziative comunitarie*

I nuovi regolamenti consentono al FESR, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale⁽¹⁾, di seguito denominato «regolamento FESR», di attuare l'iniziativa Interreg III finanziando misure di sviluppo rurale sovvenzionabili dal FEAOG, di sviluppo delle risorse umane sovvenzionabili dal FSE e di adeguamento delle strutture della pesca sovvenzionabili dallo SFOP. Si tratta di una nuova opportunità da sfruttare per migliorare il coordinamento e l'integrazione delle misure e degli interventi che beneficino di un contributo comunitario.

— *Coordinamento efficace tra Interreg III e gli strumenti di politica esterna della Comunità, segnatamente nella prospettiva dell'ampliamento*

L'attuazione di Interreg III deve garantire la coerenza e la sincronia rispetto agli strumenti finanziari interessati. Gli interventi all'interno della Comunità sono finanziati dal FESR, mentre quelli realizzati all'esterno sono finanziati da altri strumenti quali Phare, ISPA, Tacis, Meda, FES od eventualmente altri programmi comunitari con una valenza di politica esterna.

8. L'attuazione della cooperazione sulla base dei summenzionati principi richiede strutture effettivamente congiunte che elaborino i programmi, coinvolgano le parti interessate, selezionino gli interventi, garantiscano la gestione generale, coordinino e sorvegliano l'attuazione dei programmi e, se del caso, i meccanismi comuni di gestione delle misure e degli interventi. Interreg III deve comunque determinare progressi significativi rispetto alla situazione attuale. I partner devono precisare le condizioni, le disposizioni e le risorse per l'istituzione e la gestione delle strutture di cui i programmi possono finanziare i costi operativi.

In tale ambito, le autorità competenti possono esaminare la possibilità di istituire gruppi europei di interesse economico (GEIE)⁽²⁾.

II. Cooperazione transfrontaliera (Sezione A)

9. Finalità: Cooperazione transfrontaliera tra autorità di zone limitrofe ai fini della creazione di poli socioeconomici transfrontalieri mediante strategie congiunte di sviluppo territoriale sostenibile.

10. Zone ammissibili: Ai fini della cooperazione transfrontaliera sono ammissibili:

— tutte le zone situate lungo i confini terrestri interni ed esterni della Comunità, definite al livello amministrativo III della nomenclatura delle unità statistiche territoriali (NUTS III), come indicato nell'allegato I della presente comunicazione;

— alcune regioni marittime, definite al livello amministrativo III della nomenclatura delle unità statistiche territoriali (NUTS III), come indicato nell'allegato I.

In casi eccezionali possono essere finanziati interventi in zone NUTS III adiacenti alle summenzionate zone di livello NUTS III o in zone circondate dalle zone in questione, purché tali interventi non rappresentino più del 20 % della spesa totale del PIC in questione. Le zone per le quali si farà ricorso a tale possibilità devono essere indicate nel pertinente programma d'iniziativa comunitaria.

11. Tematiche prioritarie: Questa sezione riguarda in particolare le seguenti tematiche:

— promozione dello sviluppo urbano, rurale e costiero;

— incentivi all'imprenditorialità e allo sviluppo di piccole imprese (anche nel settore del turismo) ed iniziative per l'occupazione locale;

— promozione dell'integrazione nel mercato del lavoro e dell'integrazione sociale;

— condivisione di risorse umane e di strutture nel campo della ricerca, dello sviluppo tecnologico, dell'istruzione, della cultura, delle comunicazioni e della sanità al fine di aumentare la produttività e contribuire a creare posti di lavoro duraturi;

⁽¹⁾ GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione 97/C 285/10: Partecipazione dei gruppi europei d'interesse economico (GEIE) agli appalti pubblici e a programmi finanziati con fondi pubblici (GU C 285 del 20.9.1997, pag. 17).

- incentivi alla tutela dell'ambiente (locale, globale), risparmio energetico e promozione di fonti di energia rinnovabili;
- miglioramento di reti e servizi nel campo dei trasporti (in particolare dei trasporti ecocompatibili), dell'informazione e della comunicazione, nonché dei sistemi di approvvigionamento idrico ed energetico;
- cooperazione in ambito giuridico ed amministrativo ai fini dello sviluppo economico e della coesione sociale;
- aumento delle potenzialità di cooperazione transfrontaliera umana e istituzionale ai fini dello sviluppo economico e della coesione sociale.

L'elenco non è esaustivo. L'allegato II riporta le tematiche a titolo orientativo. Tuttavia, le risorse finanziarie devono essere concentrate su un numero ristretto di tematiche e misure; in particolare, gli investimenti nel campo delle infrastrutture devono essere concentrate per quanto possibile in unità amministrative al di sotto del livello NUTS III, adiacenti ai confini. Tuttavia, conformemente al punto 10, qualora nelle regioni scarsamente popolate si riscontrino che lo sviluppo è ostacolato dalla mancanza di infrastrutture, si possono prendere in considerazione finanziamenti per infrastrutture in zone non rigorosamente conformi alla definizione di livello NUTS III, purché l'obiettivo principale di tali infrastrutture consista nello sviluppo delle zone NUTS III di cui all'allegato I.

III. Cooperazione transnazionale (sezione B)

12. Finalità: Cooperazione transnazionale tra autorità nazionali, regionali e locali ai fini della promozione di una maggiore integrazione territoriale tra ampi raggruppamenti di regioni europee, per realizzare uno sviluppo sostenibile, armonioso ed equilibrato nella Comunità e una migliore integrazione territoriale con i paesi candidati e altri paesi terzi limitrofi.
13. Zone ammissibili: Ai fini della cooperazione transnazionale, vengono proposti come zone ammissibili i raggruppamenti di regioni di cui all'allegato III.

Tali raggruppamenti si ispirano alle zone già interessate dai programmi in corso a titolo di Interreg II C e delle azioni pilota ai sensi dell'articolo 10 del regolamento FESR in materia di assetto del territorio, modificati in base all'esperienza acquisita. Su tale base gli Stati membri e le rispettive regioni possono proporre alla Commissione domande debitamente giustificate di modifica dei raggruppamenti in questione. Assumeranno particolare rilievo le frontiere esterne della Comunità, in particolare nella prospettiva dell'ampliamento, la cooperazione concernente le regioni ultraperiferiche della Comunità, il potenziamento della cooperazione nella regione adriatica e in quella del Baltico

meridionale nonché la cooperazione concernente le regioni insulari. Pertanto, le modifiche proposte dovrebbero essere finalizzate a potenziare la cooperazione tra le regioni adriatiche e balcaniche della Comunità, da un lato, e le regioni balcaniche esterne dall'altro. Quest'ultima forma di cooperazione è assistita in base al nuovo strumento di cui al punto 46.

14. Tematiche prioritarie: Le proposte in materia di cooperazione transnazionale dovrebbero fondarsi sull'esperienza di Interreg II C e tener conto degli assi prioritari della politica comunitaria, quali le reti transeuropee (TEN), e delle raccomandazioni in materia di assetto territoriale dello Schema di sviluppo dello spazio europeo (SSSE). Date le risorse finanziarie limitate e l'estensione dei territori interessati, occorre allo stesso tempo concentrare l'impegno, evitando di disperdere le risorse. Possono essere richiesti contributi ai seguenti fini:

- elaborazione di strategie operative di sviluppo territoriale a livello transnazionale, compresa la cooperazione tra città e tra zone urbane e rurali, al fine di promuovere uno sviluppo policentrico sostenibile;
- promozione di sistemi di trasporto efficienti e sostenibili e miglioramento dell'accesso alla società dell'informazione;
- promozione dell'ambiente e sana gestione del patrimonio culturale e delle risorse naturali, in particolare di quelle idriche;
- promozione dell'integrazione tra regioni marittime e delle regioni insulari attribuendo ad ognuna una priorità specifica e un'adeguata dotazione finanziaria;
- promozione della cooperazione integrata delle regioni ultraperiferiche.

Le misure selezionate devono consolidare un'impostazione integrata dell'assetto territoriale, rispondente ai problemi e alle potenzialità comuni e che determini un effettivo beneficio per la zona transnazionale. Si promuove, in particolare, la cooperazione tra regioni insulari e marittime, nonché la cooperazione tra quelle caratterizzate dallo stesso tipo di svantaggi, quali le regioni montane. Devono inoltre essere individuate le zone chiave per investimenti nel campo delle infrastrutture; tra queste, potranno essere prese in considerazione soltanto le infrastrutture su scala ridotta, data le limitate risorse finanziarie. Sono quindi esclusi investimenti per autostrade, strade principali e infrastrutture analoghe. Gli interventi prescelti devono inoltre dare risultati concreti, visibili e innovativi. In presenza di problemi di gestione delle risorse idriche causati da inondazioni o siccità, si può fare ricorso in casi eccezionali, date le limitate risorse finanziarie, a finanziamenti Interreg III per investimenti nel campo delle infrastrutture.

15. Per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d'oltremare, isole Canarie, Azzorre e Madeira) i programmi di cooperazione si propongono le seguenti finalità:

- promuovere l'integrazione economica e la cooperazione tra le regioni in questione e tra queste e altri Stati membri;
- promuovere i collegamenti e la cooperazione con paesi terzi vicini (Caraibi, America latina, Oceano Atlantico, Africa nordoccidentale, Oceano Indiano).

16. Il presente elenco di tematiche prioritarie riporta le azioni principali oggetto di cofinanziamento. Le azioni figurano in dettaglio all'allegato IV.

IV. Cooperazione interregionale (Sezione C)

17. Finalità: La cooperazione interregionale è destinata a migliorare l'efficacia delle politiche e degli strumenti di sviluppo regionale e di coesione mediante la creazione di reti, in particolare nelle regioni in ritardo di sviluppo o in fase di riconversione.

18. Zone ammissibili: l'intero territoriale della Comunità.

19. Tematiche prioritarie: La presente sezione riguarda iniziative di cooperazione connesse a tematiche specifiche che verranno definite dalla Commissione, previa consultazione del comitato di gestione ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, lettera c), del regolamento generale quali ricerca, sviluppo tecnologico e PMI; società dell'informazione; turismo, cultura e occupazione; imprenditorialità e ambiente, ecc. (cfr. punto 33).

Assume particolare rilevanza la partecipazione alle varie reti da parte delle regioni insulari ed ultraperiferiche nonché dei paesi candidati all'adesione. Verrà promossa la cooperazione, anche a livello bilaterale, tra regioni marittime.

V. Preparazione, presentazione e approvazione degli interventi

20. In base agli stanziamenti indicativi per Stato membro fissati dalla Commissione con margini di flessibilità tra le sezioni (cfr. capitolo VIII), gli Stati membri procedono alla pertinente ripartizione per sezione, confine e regione, ricercando un idoneo equilibrio tra i contributi da un lato e dall'altro del confine, in funzione delle risorse disponibili.

21. Le proposte vengono elaborate da comitati transfrontalieri o transnazionali congiunti, ovvero altri organismi costituiti dalle competenti autorità nazionali e regionali/locali nonché, se del caso, dai competenti partner non governativi.

Possono essere presentate proposte distinte per ciascuna sezione; tuttavia, se i partner lo ritengono opportuno, i programmi possono riguardare le tre sezioni A, B e C ma devono specificare le priorità, le misure e le strutture comuni in relazione a ciascuna sezione.

22. I programmi concernenti la cooperazione transfrontaliera (sezione A) sono elaborati conformemente ai principi, alle priorità e alle procedure di cui ai precedenti punti da 6 a 11 dalle autorità locali o regionali delle zone sovvenzionabili, nell'ambito di un partenariato con le autorità nazionali, in funzione dell'ordinamento di ciascuno Stato membro.

In generale, ciascun programma elaborato riguarda un confine e si articola in «sottoprogrammi» distinti per ciascuna regione transfrontaliera. In casi debitamente giustificati (ad esempio confini molto estesi, punti in cui convergono diversi confini, esistenza di forme di cooperazione strutturata) può essere elaborato un programma concernente una regione transfrontaliera che interessi uno o più confini.

23. I programmi relativi alla cooperazione transnazionale (sezione B) sono elaborati conformemente ai principi, alle priorità e alle procedure di cui ai punti da 6 a 8 e da 12 a 16 dalle autorità nazionali (od altre autorità designate dagli Stati membri) in stretta collaborazione con le autorità regionali o locali della zona geografica in cui si attuerà la cooperazione transnazionale. Data la loro esperienza, gli organismi e i gruppi di lavoro istituiti nell'ambito di Interreg II C partecipano alla fase preparatoria su invito delle autorità competenti.

Per ciascuna zona di cooperazione di cui al punto 13 viene elaborato un programma unico.

24. Per ciascuna zona di cooperazione nell'ambito della sezione B, le proposte concernenti la cooperazione interregionale (sezione C) sono elaborate dalle autorità regionali o da altre autorità designate dagli Stati membri, ovvero da intermediari riconosciuti, in vista dell'adozione di programmi specifici o dell'inserimento di una priorità nel pertinente programma della sezione B.

Le condizioni relative all'attuazione dei programmi della sezione C figurano nell'allegato V.

25. I programmi devono avere contenuto analogo a quello del documento unico di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento generale, adeguato alle esigenze e alle condizioni della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale e comprendere in particolare i seguenti elementi:

- la valutazione ex ante di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento generale, con particolare riguardo ai punti di forza e di debolezza della zona considerata nonché all'impatto atteso, segnatamente per quanto concerne l'ambiente (locale, globale), eventualmente le pari opportunità per uomini e donne, nonché i miglioramenti apportati alle strutture di cooperazione;
- una descrizione della procedura di programmazione congiunta (ad esempio, comitato congiunto di programmazione), comprese le disposizioni di consultazione delle parti;
- una descrizione della strategia e degli assi prioritari fissati congiuntamente per lo sviluppo dell'area oggetto del programma, eventualmente distinta per sottoprogramma, tra cui: le priorità, gli obiettivi specifici quantificati nella misura in cui la loro natura lo consente, e l'indicazione di come tale strategia e tali assi prioritari hanno tenuto conto degli orientamenti indicativi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del citato regolamento;
- una descrizione sintetica, se necessario per ciascun sottoprogramma della sezione A, delle misure previste per realizzare gli interventi prioritari, comprese le informazioni necessarie per verificare la conformità ai regimi di aiuti ai sensi dell'articolo 87 del trattato, nonché la natura delle misure necessarie per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione del PIC;
- un piano finanziario indicativo che precisi per ciascun asse prioritario e per ciascun anno, conformemente agli articoli 28 e 29 del regolamento generale, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione del FESR e, ove opportuno, di Phare, Tacis, Meda, Fondo di coesione, ISPA e BEI, nonché l'importo totale dei finanziamenti ammissibili pubblici o parapubblici e la stima di quelli privati corrispondenti a tale partecipazione. La partecipazione totale del FESR prevista annualmente deve essere compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie;
- le disposizioni di attuazione del PIC, tra cui:
 - la designazione, da parte delle autorità competenti partecipanti al programma, delle strutture comuni

di cooperazione, istituite sulla base di accordi specifici conformi alla legislazione nazionale e responsabili dei seguenti servizi:

- l'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 9, lettera n) e dell'articolo 34 del regolamento generale;
- l'autorità di pagamenti ai sensi dell'articolo 9, lettera a) e dell'articolo 32 del regolamento generale a livello di programma e, se necessario, autorità di pagamento ausiliarie;
- il segretariato tecnico congiunto per la gestione operativa del PIC, in particolare per i compiti illustrati al punto 30, fatta salva la responsabilità generale delle autorità di gestione a norma dell'articolo 34 del generale regolamento.

Le tre funzioni (autorità di gestione, autorità di pagamento, segretariato tecnico congiunto) sono assolve dai summenzionati organismi separatamente o insieme, in base alle condizioni specifiche di attuazione di Interreg III;

- il comitato di sorveglianza dell'intero programma ai sensi dell'articolo 35 del regolamento generale (cfr. punto 28); un comitato o, se necessario, una serie di comitati di gestione (cfr. punto 29);
- la descrizione delle modalità di gestione del PIC, comprese quelle relative ad una fase di pubblicità trasparente che consenta la massima partecipazione possibile da parte degli operatori pubblici e privati; le disposizioni relative agli inviti a presentare proposte e alla selezione congiunta degli interventi, nonché del ruolo del comitato di gestione (cfr. punto 29) e delle diverse competenze in ambito finanziario e di controllo finanziario, a norma degli articoli 38 e 39 del regolamento generale; se del caso, va pure descritto il ricorso alla sovvenzione globale di cui al punto 26;
- la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione congiunti, compreso il ruolo del comitato di sorveglianza (cfr. punto 28) come stabilito all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento generale, le autorità competenti tengono conto della metodologia nell'ambito della definizione degli indicatori per la sorveglianza ai fini della raccolta dei relativi dati e dell'elaborazione delle valutazioni;

— la definizione dei meccanismi finanziari di trasferimento dal FESR (e preferibilmente anche delle rispettive disposizioni nazionali di cofinanziamento) su un conto unico per ciascun programma e di trasferimento rapido e trasparente delle risorse ai beneficiari finali; a tal fine può essere prevista la firma di un accordo tra le diverse autorità dei paesi partecipanti al programma; inoltre può essere imposta ai diversi partner, a livello di progetto, la firma di un accordo in merito alle reciproche competenze finanziarie e giuridiche;

— la descrizione delle modalità e procedure specifiche di controllo del PIC, con indicazione delle varie competenze in materia finanziaria e di controllo finanziario, conformemente agli articoli 38 e 39 del regolamento generale;

— indicazioni sulle risorse necessarie per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione degli interventi.

26. I programmi elaborati secondo le summenzionate modalità vengono presentati alla Commissione dalle autorità designate dagli Stati membri in questione e d'intesa con essi.

Per ciascun programma approvato la Commissione concede un contributo unico del FESR senza indicare la ripartizione per Stato membro. La Commissione può inoltre decidere, d'intesa con gli Stati membri interessati, di concedere una sovvenzione globale per l'intero programma o per una sua parte.

27. Ciascun PIC è integrato dal complemento di programmazione definito dall'articolo 9, lettera m), del regolamento generale e descritto dall'articolo 18, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

Il complemento di programmazione viene trasmesso alla Commissione entro tre mesi dalla sua decisione di approvazione del PIC. Il complemento di programmazione viene preparato nel rispetto delle stesse norme in materia di cooperazione e partenariato vigenti per il PIC.

VI. Sorveglianza, attuazione e valutazione degli interventi

28. Il programma è seguito dal comitato di sorveglianza competente conformemente all'articolo 35 del regolamento generale. Il comitato si riunisce almeno una volta l'anno ed è incaricato, in particolare, di:

— confermare o approvare il complemento di programmazione;

— conformemente all'articolo 15 del regolamento generale, stabilire i criteri da utilizzare per la selezione degli interventi al fine di accertarne l'interesse o il carattere transnazionale o transfrontaliero;

— apportare modifiche al programma o al complemento di programmazione;

— sorvegliare e valutare il programma nel suo insieme nonché approvare il disciplinare per gli inviti a presentare proposte.

Del comitato di sorveglianza fanno parte rappresentanti delle autorità locali e regionali nonché delle autorità nazionali, se queste lo desiderano. È auspicabile la partecipazione dei partner socioeconomici e delle organizzazioni non governative, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento generale. Un rappresentante della Commissione e, se del caso, della BEI può partecipare ai lavori del comitato con funzioni consultive.

29. La selezione congiunta degli interventi e la sorveglianza coordinata sulla loro attuazione spetta ad uno od eventualmente più comitati di gestione responsabili degli interventi nell'ambito di ciascun sottoprogramma. Tale comitato è costituito secondo gli stessi principi di cooperazione e partenariato vigenti per il comitato di sorveglianza. Un rappresentante della Commissione può partecipare ai lavori in veste di osservatore.

In alternativa, i compiti del comitato di gestione possono essere svolti dal comitato di sorveglianza in qualità di comitato di gestione.

30. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'autorità di gestione è coadiuvata dal segretariato tecnico congiunto qualora non assuma essa stessa le mansioni del segretariato.

Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 34 del regolamento generale, spetta all'autorità di gestione (cfr. punto 25) organizzare la preparazione delle decisioni che verranno adottate dal comitato di sorveglianza e dal comitato di gestione; in particolare, essa riceve, esamina e valuta preliminarmente gli interventi per i quali si chiede un contributo, ovvero coordina tali mansioni. L'autorità di gestione coordina inoltre le attività delle autorità ad organismi preposti all'attuazione dei sottoprogrammi e delle misure.

31. Il contributo FESR viene versato su un conto bancario intestato all'autorità di pagamento o all'autorità di gestione (qualora sia anche autorità di pagamento). A sua volta l'autorità di pagamento versa il contributo FESR, conformemente alle decisioni relative alla selezione dei progetti prese dal comitato di gestione o dal comitato di sorveglianza in qualità di comitato di gestione, e a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento generale, alle autorità od organismi proposti all'attuazione dei sottoprogrammi e delle misure. In tal caso le autorità in questione provvedono al versamento ai beneficiari finali. Per gli interventi riguardanti partner di più Stati membri, il beneficiario finale è il partner responsabile dell'intervento, il quale provvede alla gestione finanziaria e al coordinamento dei vari partecipanti. Tale partner responsabile stabilirà insieme agli altri partner, eventualmente nell'ambito di un accordo, la ripartizione delle responsabilità reciproche.

32. Ai PIC si applicano le disposizioni del capo III del regolamento generale (partecipazione e gestione finanziaria dei Fondi) e le disposizioni in materia di sorveglianza, valutazione e controllo finanziario escluso l'articolo 44. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del citato regolamento generale, a seguito della valutazione intermedia di cui all'articolo 41 i PIC possono essere riesaminati su iniziativa degli Stati membri, o della Commissione d'intesa con gli Stati membri interessati.

33. Nel periodo 2000-2006 la Commissione proporrà due volte al comitato di gestione ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, lettera c), del citato regolamento, il disciplinare per gli inviti a presentare proposte che le autorità di gestione dovranno pubblicare nell'ambito della sezione C.

VII. Coordinamento tra FESR, Phare, Tacis, Meda, FES, Sapard e ISPA

34. Ai fini dell'articolo 20, paragrafo 2, primo comma, del regolamento generale, il coordinamento tra gli interventi a titolo del FESR e gli altri strumenti finanziari che partecipano all'iniziativa Interreg III riguarda l'ammissibilità geografica, la programmazione pluriennale, la sovvenzionabilità degli interventi e i meccanismi di attuazione, sorveglianza, valutazione e controllo.

Per i programmi di cooperazione illustrati nel presente capo, il potenziamento significativo delle strutture comuni rispetto alla situazione attuale cui si fa riferimento al punto 8 verrà realizzato proporzionalmente ai progressi compiuti per quanto riguarda il coordinamento tra il FESR e gli altri strumenti finanziari.

La Commissione si impegna a presentare annualmente al comitato consultivo di cui all'articolo 48, paragrafo 3, lettera d), del regolamento generale una relazione sui progressi compiuti per quanto riguarda il coordinamento tra il FESR e gli altri strumenti finanziari.

Cooperazione transfrontaliera (Sezione A)

35. Ai fini della cooperazione transfrontaliera, alle frontiere esterne della Comunità, le zone di frontiera di paesi limitrofi sono comprese nelle proposte di PIC presentate alla Commissione dalle autorità designate dagli Stati membri d'intesa con i paesi limitrofi interessati. Tali zone devono essere definite conformemente ai criteri adottati per Interreg III. I paesi beneficiari stanno compilando l'elenco delle zone ammissibili nell'ambito di Phare-CBC; tale elenco sarà disponibile prima dell'elaborazione dei documenti unici di programmazione.

36. Il PIC Interreg III di cooperazione transfrontaliera (sezione A) di cui ai punti 21, 22, 25 e 26 è il documento congiunto di programmazione transfrontaliera previsto dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2760/98 della Commissione, del 18 dicembre 1998, relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Phare⁽¹⁾, di seguito denominato «regolamento Phare-CBC». Per i finanziamenti a carico del FESR la Commissione decide in merito al contributo di tale fondo al momento dell'approvazione del programma. La partecipazione finanziaria di Phare-CBC, Tacis, Meda, Sapard o ISPA sarà conforme ai principi e alle norme di tali strumenti; gli importi figuranti nel piano finanziario per la fase iniziale 2000-2002 hanno carattere indicativo. Va prestata particolare attenzione all'idoneo equilibrio tra i contributi da una parte e dall'altra dei confini in questione, tenendo conto delle risorse disponibili, dei diversi gradi di sviluppo economico e delle diverse capacità di utilizzazione.

37. Nel caso di ISPA, l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione⁽²⁾ prevede la possibilità di derogare al requisito dell'importo minimo (5 milioni di EUR) per le misure disposte in base a tale strumento, in considerazione delle circostanze specifiche stabilite dalla Commissione sulla scorta di particolari raccomandazioni formulate dal comitato di sorveglianza.

38. Al comitato di sorveglianza, al/ai comitato/i di gestione, al segretariato tecnico congiunto ed, eventualmente, all'autorità di gestione (cfr. punto 25) partecipano rappresentanti dei paesi terzi interessati dal PIC.

⁽¹⁾ GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73.

Qualora non sia possibile istituire un'autorità di gestione comune, i rappresentanti dei paesi terzi partecipano alle attività dell'autorità di gestione entro i limiti delle rispettive competenze.

39. Per quanto riguarda i PIC finanziati a titolo del FESR e di Phare-CBC, il comitato di sorveglianza del PIC di cui al punto 28 e il comitato misto di cooperazione di cui all'articolo 7 del regolamento Phare-CBC costituiscono un comitato unico, di seguito denominato «comitato di sorveglianza Interreg/Phare-CBC».

Il comitato di sorveglianza Interreg/Phare-CBC decide le norme procedurali interne, tenendo conto dell'ordinamento istituzionale, giuridico e finanziario dei paesi interessati. Tali norme comprendono eventualmente disposizioni dettagliate sull'applicazione del punto 28 e dell'articolo 7 del regolamento Phare-CBC.

Al comitato di sorveglianza Interreg/Phare-CBC partecipano rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, dei paesi terzi interessati, della Commissione ed eventualmente della BEI. Il/i rappresentante/i della Commissione ed eventualmente della BEI partecipano alle attività del comitato di sorveglianza Interreg/Phare-CBC in veste consultiva per gli interventi cofinanziati dal FESR. Il comitato è competente per la conferma del complemento di programmazione di cui all'articolo 15 del regolamento generale o per l'approvazione delle relative modifiche.

40. Gli interventi e i progetti sono selezionati in base alla loro sovvenzionabilità nel quadro di Interreg III dal comitato o dai comitati di gestione ovvero dal comitato di sorveglianza Interreg/Phare-CBC in qualità di comitato di gestione (cfr. punto 29).
41. L'approvazione degli interventi o dei progetti cofinanziati nell'ambito del PIC è soggetta alle norme specifiche del FESR e di eventuali altri strumenti finanziari che forniscano un contributo al programma.
42. L'approvazione dei progetti cofinanziati nell'ambito di Phare-CBC è soggetta alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3 e all'articolo 8 del regolamento Phare-CBC.

L'articolo 5, paragrafo 2, del summenzionato regolamento prevede che una percentuale limitata degli stanziamenti per i programmi sia destinata a piccoli progetti condotti da soggetti locali. I piccoli progetti di importo non superiore a 300 000 EUR da finanziare nell'ambito di Phare-CBC sono approvati dal comitato misto di cooperazione o dal comitato di gestione responsabile del fondo per piccoli progetti ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Onde creare le condizioni per una maggiore coerenza nell'ambito di Interreg III, il massimale è attualmente oggetto di riesame in vista di un aumento.

Sono previste deroghe alla dimensione minima dei progetti (2 milioni di EUR) soltanto in esito ad una valutazione caso per caso e qualora sussista una vera cooperazione transfrontaliera nell'ambito delle priorità indicate nei documenti congiunti di programmazione transfrontaliera. I progetti possono prevedere un insieme di interventi aventi una precisa finalità di sviluppo. Il comitato di sorveglianza Interreg/Phare-CBC (cfr. punto 39) formula raccomandazioni specifiche sulle deroghe al requisito dell'importo minimo ai fini delle procedure di cui al primo paragrafo del presente punto.

Sulla scorta di un'analisi caso per caso, nelle zone frontaliere che soddisfano le condizioni dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione ⁽²⁾ potranno essere introdotte a tempo debito nuove procedure di delega della selezione dei progetti e dell'approvazione del finanziamento concesso nell'ambito di Phare-CBC, d'intesa con la Commissione. Lo sviluppo istituzionale che tali procedure presuppongono costituirà l'obiettivo principale dei programmi del periodo 2000-2001.

Cooperazione transnazionale (Sezione B)

43. I paesi terzi possono partecipare alla cooperazione transnazionale definita al capitolo III dei presenti orientamenti, sulla base di proposte di PIC presentate alla Commissione dalle autorità designate degli Stati membri d'intesa con i paesi terzi interessati.

Nei paesi che beneficiano di Phare i progetti connessi alla cooperazione transnazionale nel quadro di Interreg III possono essere finanziati mediante i programmi Phare nazionali.

Per i contributi del FESR, la Commissione decide in merito al momento dell'approvazione di ciascun programma. Per quanto riguarda Phare, Tacis, Meda, FES, Sapard e ISPA i progetti da finanziare nell'ambito dei programmi in questione vengono approvati secondo le procedure stabilite dai rispettivi regolamenti e norme operative. Eventualmente, può essere riportato l'importo indicativo del contributo al programma transnazionale in questione per il periodo 2000-2002.

Il punto 37 può eventualmente essere applicato anche alla cooperazione transnazionale.

44. La Commissione garantisce l'applicazione alla cooperazione transnazionale dei precedenti punti da 38 a 42.

⁽²⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.

Cooperazione interregionale (Sezione C)

45. Per quanto riguarda la partecipazione finanziaria del FESR, la Commissione concede il contributo di tale fondo al momento dell'approvazione della pertinente sovvenzione globale o del pertinente programma.

Nei paesi che beneficiano di Phare i progetti connessi alla cooperazione transnazionale nel quadro di Interreg III possono essere finanziati mediante i programmi Phare nazionali.

D'intesa con i paesi terzi interessati, la Commissione può decidere di fornire un contributo comunitario ai singoli organismi di gestione della cooperazione interregionale nell'ambito di Phare, Tacis, Meda, FES, Sapard e ISPA, conformemente ai rispettivi regolamenti e norme operative. Eventualmente, tale contributo può assumere la forma di sovvenzione globale indicativa in forza di ciascuno degli strumenti partecipanti.

Il punto 37 può eventualmente essere applicato anche alla cooperazione transnazionale.

Stato di avanzamento

46. Nel corso del 2000 la Commissione presenterà adeguate proposte per rafforzare ulteriormente il coordinamento tra la partecipazione del FESR e quella di Phare, Tacis, Meda, FES, Sapard e ISPA.

In particolare, nell'ambito del riesame del funzionamento del programma Phare previsto per il 2000, la Commissione esaminerà le possibilità di potenziare il nesso tra Phare-CBC e gli interventi transnazionali interregionali attuati, rispettivamente, in forza delle sezioni B e C di Interreg III.

Nell'ambito di eventuali pertinenti accordi o strumenti di cooperazione e a seguito dell'eventuale creazione di un nuovo strumento dell'Unione europea per la pace e la ricostruzione nei Balcani, la Commissione potrà esaminare le possibilità di promuovere il coordinamento tra Interreg III e tale strumento, sulla base di condizioni ancora da definirsi, in particolare per le regioni adriatiche italiane.

VIII. Finanziamento

47. L'iniziativa comunitaria Interreg III è finanziata congiuntamente dagli Stati membri e dalla Comunità.
48. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento generale, per il periodo 2000-2006 è assegnato a Interreg III uno stanziamento complessivo del FESR pari a 4 875 milioni di EUR, a prezzi 1999. Conformemente

all'articolo 7, paragrafo 7, dello stesso regolamento, la partecipazione FESR a ciascun PIC è indicizzata in ragione del 2 % annuo fino al 2003 e verrà fissata a prezzi 2003 per il periodo 2004-2006. Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione stabilisce l'indicizzazione applicabile per il periodo 2004-2006. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), del regolamento, il FESR può contribuire per una quota massima del 75 % del costo totale nelle regioni interessate dall'obiettivo 1 e del 50 % nelle altre regioni.

La Commissione adotta gli stanziamenti indicativi per ciascuno Stato membro. All'atto della ripartizione di tale importo, gli Stati membri provvedono affinché una quota indicativa di almeno 50 % dello stanziamento totale loro assegnato per Interreg III sia destinato alla cooperazione transfrontaliera di cui alla sezione A. La Commissione e gli Stati membri garantiscono indicativo di ciascuno Stato membro è assegnato alla sezione B e almeno il 6 % alla sezione C.

49. Per quanto riguarda i paesi terzi interessati dall'iniziativa Interreg III, nel periodo 2000-2002 la cooperazione viene sovvenzionata da Phare-CBC fino a 480 milioni di EUR nonché dai programmi nazionali Phare e, se del caso, da ISPA e Sapard. Per quanto riguarda Tacis, Meda e FES, gli stanziamenti per le attività coordinate verranno stabiliti nell'ambito delle procedure annuali di bilancio, conformemente alle norme operative vigenti, nella prospettiva della massima cooperazione transfrontaliera e transnazionale alle frontiere esterne della Comunità.

Sono inoltre possibili prestiti BEI.

50. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento FESR, ai fini dell'attuazione dell'iniziativa Interreg III il FESR finanzia misure di sviluppo rurale sovvenzionabili dal FEAOG, di sviluppo delle risorse umane sovvenzionabili dal FSE e di adeguamento delle strutture della pesca sovvenzionabili dallo SFOP.
51. Le iniziative comunitarie possono fornire assistenza tecnica per l'elaborazione, il finanziamento e l'attuazione dei programmi a norma dell'articolo 2 e dell'articolo 20 del regolamento generale.
52. Nell'ambito dei programmi possono essere previste misure specifiche di assistenza tecnica, in particolare in vista della creazione e dello sviluppo di strutture comuni. Al riguardo, ogniquale volta l'assistenza tecnica venga prestata su richiesta di uno Stato membro si applicano i tassi normali di partecipazione di cui all'articolo 29 del regolamento generale.

In casi eccezionali, qualora la misura di assistenza tecnica in questione sia decisa su iniziativa della Commissione in quanto vantaggiosa per più di uno Stato membro, essa può essere finanziata fino al 100 %.

53. Alla promozione di scambi di esperienze e di buone pratiche, in particolare mediante azioni di costituzione di reti connesse all'esperienza acquisita nell'ambito delle sezioni A, B e C di Interreg III, è destinato un importo massimo di 47 milioni di EUR.

Qualora tali misure siano richieste dagli Stati membri si applicano i tassi normali di partecipazione.

Se tuttavia le azioni sono avviate su iniziativa della Commissione, possono essere finanziate fino al 100 %.

In tale contesto, la Commissione istituisce un osservatorio per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale, interamente a carico della Comunità. Tale osservatorio avrà le seguenti funzioni:

- coordinamento e scambi di esperienza e buone pratiche a livello comunitario concernenti le azioni avviate mediante Interreg III;
- assistenza tecnica e promozione della creazione e del consolidamento di strutture comuni di programmazione, sorveglianza e gestione;
- coordinamento da parte della Commissione degli inviti a presentare proposte in materia di cooperazione interregionale; raccolta di informazioni sui progetti approvati (onde evitare il doppio finanziamento di progetti e promuovere le sinergie) e sulla loro attuazione;
- pubblicazioni, banche dati e siti web.

Una decisione dettagliata della Commissione definirà le funzioni dell'osservatorio e ne specificherà la struttura, la

composizione, le modalità operative e le mansioni precise. Questa decisione sarà presa nell'ambito delle decisioni sull'esternalizzazione che la Commissione adotterà nel contesto generale del processo di riforma attualmente in atto. Tale decisione sarà comunicata agli Stati membri per conoscenza.

54. Il finanziamento al 100 % deciso su iniziativa della Commissione e conforme alla definizione delle due categorie di assistenza tecnica di cui al punto 52 (secondo comma) e al punto 53 (terzo comma), compreso il finanziamento dell'osservatorio, non può superare il 2 % dello stanziamento complessivo del FESR di cui al punto 48.

IX. Calendario

55. La Commissione invita gli Stati membri e le autorità regionali designate, se del caso d'intesa con i paesi terzi interessati, a presentare proposte particolareggiate di programmi d'iniziativa comunitaria nell'ambito dell'iniziativa Interreg III, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. La Commissione non è tenuta a prendere in considerazione le proposte pervenute dopo la scadenza del termine.

56. Tutta la corrispondenza relativa alla presente comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Politica regionale
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2000.

ALLEGATO I

SEZIONE A: ZONE AMMISSIBILI

BELGIQUE/BELGIË

Antwerpen (Arr.)
 Arlon
 Ath
 Bastogne
 Brugge
 Dinant
 Eeklo
 Gent (Arr.)
 Ieper
 Kortrijk
 Liège (Arr.)
 Maaseik
 Mons
 Mouscron
 Neufchâteau
 Philippeville
 Sint-Niklaas
 Thuin
 Tongeren
 Tournai
 Turnhout
 Verviers
 Veurne
 Virton

DANMARK

Bornholms Amtskommune
 Frederiksborg Amtskommune
 Fyns Amtskommune
 København og Frederiksberg Kommuner
 Københavns Amtskommune
 Roskilde Amtskommune
 Sønderjyllands Amtskommune
 Størstrøms Amtskommune

DEUTSCHLAND

Aachen, Kreisfreie Stadt
 Aachen, Landkreis
 Altötting
 Annaberg
 Aue-Schwarzenberg
 Aurich
 Bad Tölz-Wolfratshausen
 Baden-Baden, Stadtkreis
 Barnim
 Bautzen
 Berchtesgadener Land
 Bitburg-Prüm
 Bodenseekreis
 Borken
 Breisgau-Hochschwarzwald
 Cham
 Cottbus, Kreisfreie Stadt
 Daun

Düren
 Emden, Kreisfreie Stadt
 Emmendingen
 Emsland
 Euskirchen
 Flensburg, Kreisfreie Stadt
 Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt
 Freiberg
 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
 Freyung-Grafenau
 Garmisch-Partenkirchen
 Germersheim
 Görlitz, Kreisfreie Stadt
 Grafschaft Bentheim
 Greifswald, Kreisfreie Stadt
 Heinsberg
 Hof, Kreisfreie Stadt
 Hof, Landkreis
 Karlsruhe, Landkreis
 Karlsruhe, Stadtkreis
 Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt
 Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt
 Kiel, Kreisfreie Stadt
 Kleve
 Konstanz
 Landau in der Pfalz
 Leer
 Lindau-Bodensee
 Löbau-Zittau
 Lörrach
 Lübeck, Kreisfreie Stadt
 Märkisch-Oderland
 Merzig-Wadern
 Miesbach
 Mittlerer Erzgebirgskreis
 Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt
 Neustadt an der Waldnaab
 Niederschlesischer Oberlausitzkreis
 Nordfriesland
 Oberallgäu
 Oder-Spree
 Ortenaukreis
 Ostallgäu
 Ostholstein
 Ostvorpommern
 Passau, Kreisfreie Stadt
 Passau, Landkreis
 Pirmasens, Kreisfreie Stadt
 Plauen, Kreisfreie Stadt
 Plön
 Rastatt
 Regen
 Rendsburg-Eckernförde
 Rosenheim, Kreisfreie Stadt
 Rosenheim, Landkreis
 Rottal-Inn

Saarbrücken, Stadtverband
Saarlouis
Saar-Pfalz-Kreis
Sächsische Schweiz
Schleswig-Flensburg
Schwandorf
Schwarzwald-Baar-Kreis
Spree-Neiße
Steinfurt
Südliche Weinstraße
Südwestpfalz
Tirschenreuth
Traunstein
Trier Kreisfreie Stadt
Trier-Saarburg
Uckermark
Ücker-Randow
Viersen
Vogtlandkreis
Waldshut
Weiden in der Oberpfalz, Kreisfreie Stadt
Weißeritzkreis
Wesel
Wunsiedel im Fichtelgebirge
Zweibrücken, Kreisfreie Stadt

ELLADA

Achaia
Aitoloakarnania
Chania
Chios
Dodekanisos
Drama
Evros
Florina
Ioannina
Irakleio
Kastoria
Kavala
Kefallinia
Kerkyra
Kilkis
Lasithi
Lefkada
Lesvos
Pella
Preveza
Rethymni
Rodopi
Samos
Serres
Thesprotia
Thessaloniki
Xanthi
Zakinthos

ESPAÑA

Badajoz
Cáceres
Cádiz

Ceuta
Girona
Guipúzcoa
Huelva
Huesca
Lleida
Málaga
Melilla
Navarra
Ourense
Pontevedra
Salamanca
Zamora

FRANCE

Ain
Aisne
Alpes-de-Haute-Provence
Alpes-Maritimes
Ardennes
Ariège
Bas-Rhin
Corse du Sud
Doubs
Haut-Rhin
Haute-Corse
Haute-Garonne
Hautes-Pyrénées
Haute-Savoie
Hautes-Alpes
Jura
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Nord
Pas-de-Calais
Pyrénées-Atlantiques
Pyrénées-Orientales
Savoie
Seine-Maritime
Somme
Territoire de Belfort

IRELAND

Border
Dublin
Mid-east
South-east

ITALIA

Bari
Belluno
Biella
Bolzano-Bozen
Brindisi
Como
Cuneo
Gorizia
Imperia
Lecce

Lecco	Wien
Livorno	Wiener Umland/Nordteil
Novara	Wiener Umland/Südteil
Sassari	
Sondrio	PORTUGAL
Torino	Alentejo Central
Trieste	Algarve
Udine	Alto Alentejo
Valle d'Aosta	Alto Trás-os-Montes
Varese	Baixo Alentejo
Venezia	Beira Interior Norte
Verbano-Lusio-Ossola	Beira Interior Sul
Vercelli	Cávado
LUXEMBOURG	Douro
Luxembourg (Storhertugdømmet)	Minho-Lima
NEDERLAND	SUOMI/FINLAND
Achterhoek	Ahvenanmaa/Åland
Arnhem-Nijmegen	Etelä-Karjala
Delfzijl en omgeving	Etelä-Savo
Midden-Limburg	Itä-Uusimaa
Midden-Noord-Brabant	Kainuu
Noord-Limburg	Keski-Pohjanmaa
Noord-Overijssel	Kymenlaakso
Oost-Groningen	Lappi
Overig Groningen	Pohjanmaa
Overig Zeeland	Pohjois-Karjala
Twente	Pohjois-Pohjanmaa
West-Noord-Brabant	Uusimaa
Zeeuwesch-Vlaanderen	Varsinais-Suomi
Zuid-Limburg	SVERIGE
Zuidoost-Drenthe	Dalarnas län
Zuidoost-Noord-Brabant	Jämtlands län
ÖSTERREICH	Norrbottnens län
Außerfern	Skåne län
Bludenz-Bregenzner Wald	Stockholms län
Innsbruck	Värmlands län
Innviertel	Västerbottnens län
Klagenfurt-Villach	Västra Götalands län
Mittelburgenland	UNITED KINGDOM
Mühlviertel	Brighton and Hove
Nordburgenland	Conwy and Denbighshire
Oberkärnten	(soltanto la parte ammissibile a Interreg II A)
Oststeiermark	East of Northern Ireland
Osttirol	East Sussex CC
Pinzgau-Pongau	Gibraltar
Rheintal-Bodenseegebiet	Gwynedd
Salzburg und Umgebung	Isle of Anglesey
Südburgenland	Kent CC
Tiroler Oberland	Medways Towns
Tiroler Unterland	North of Northern Ireland
Unterkärnten	South West Wales
Waldviertel	West and South of Northern Ireland
Weinviertel	
West- und Südsteiermark	

ALLEGATO II

SEZIONE A: ELENCO INDICATIVO DI TEMATICHE PRIORITARIE E DI MISURE SOVVENZIONABILI

A norma del regolamento generale tutti gli interventi cofinanziati dal FESR devono rientrare nel campo d'applicazione dei Fondi strutturali ed essere conformi alle norme in materia di ammissibilità delle spese, nonché alle politiche comunitarie, comprese le regole di concorrenza.

1. Promozione dello sviluppo urbano, rurale e costiero

Analisi della zona transfrontaliera.

Elaborazione di orientamenti e di un piano comune di gestione della zona, considerando le zone transfrontaliere un'unità geografica integrata (compresa la prevenzione di catastrofi naturali e tecnologiche).

Promozione di quadri plurisetoriali di occupazione del suolo.

Pianificazione e tutela delle zone transfrontaliere, in particolare i siti d'importanza comunitaria della rete «Natura 2000».

Sviluppo urbano

Preparazione di orientamenti comuni in materia di pianificazione e gestione di zone comprese tra i centri abitati adiacenti ai confini, tenendo presente in particolare i principi e gli orientamenti del «Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea» [COM(1998) 605 def.].

Cooperazione tra zone rurali e urbane ai fini dello sviluppo sostenibile.

Recupero e valorizzazione dei centri storici urbani mediante una strategia comune transfrontaliera (esclusa l'edilizia abitativa).

Pianificazione delle zone industriali transfrontaliere.

Sviluppo rurale

Pianificazione transfrontaliera dei terreni agricoli e altri miglioramenti transfrontalieri della conduzione di terre agricole.

Diversificazione delle attività per promuovere nuove possibilità occupazionali o generare redditi aggiuntivi per la popolazione rurale.

Sviluppo rurale transfrontaliero, innanzi tutto tramite la commercializzazione e la promozione di prodotti di qualità, l'incentivazione di attività turistiche ed artigianali, il miglioramento delle condizioni di vita nonché il recupero e la valorizzazione dei villaggi e la conservazione del patrimonio rurale; sviluppo e conservazione di particolari zone transfrontaliere protette.

Miglioramento, sviluppo sostenibile e conservazione delle risorse forestali transfrontaliere ed estensione delle zone boschive transfrontaliere, nel rispetto del capitolo VIII del regolamento FEAOG sullo sviluppo rurale (compresa la prevenzione delle catastrofi naturali nelle zone montane).

Sviluppo costiero

Preparazione di orientamenti comuni per la pianificazione e la gestione delle zone costiere.

Protezione dell'ambiente costiero mediante la prevenzione, il controllo e il recupero di zone di degrado ambientale, la raccolta dei rifiuti e la creazione e/o l'utilizzazione congiunta di risorse e infrastrutture (comprese quelle per il trattamento delle acque reflue).

Salvaguardia della qualità delle risorse idriche terrestri e marittime nelle zone costiere.

2. Sviluppo dello spirito imprenditoriale e delle piccole e medie imprese (PMI), turismo e iniziative locali di sviluppo e occupazione (ILSO)*Spirito imprenditoriale e PMI*

Reti di contatti economici transfrontalieri tra PMI ai fini della creazione o dell'ampliamento di organismi di sviluppo commerciale, professionale o transfrontaliero destinati a migliorare la cooperazione, l'informazione, il trasferimento di capacità di gestione e di tecnologia nonché studi e ricerche di mercato.

Sostegno allo sviluppo di PMI mediante aiuti agli investimenti.

Miglioramento dell'accesso transfrontaliero a servizi finanziari, creditizi e alle imprese.

Messa a punto di adeguati strumenti finanziari transfrontalieri.

Le spese di esercizio degli organismi summenzionati possono essere cofinanziate soltanto durante la fase iniziale di durata non superiore al triennio e in misura decrescente.

Turismo

Sviluppo di attività turistiche di qualità compatibili con l'ambiente (compreso l'agriturismo) mediante progetti di investimenti, concezione e offerta di nuovi prodotti turistici (turismo culturale, turismo ambientale) che creino posti di lavoro duraturi.

Misure promozionali, studi di mercato e istituzione di sistemi di prenotazione comuni.

Iniziative locali di sviluppo e occupazione (ILSO)

Costituzione di reti di servizi di prossimità o di servizi in altri campi nell'ambito delle ILSO ⁽¹⁾.

3. Integrazione del mercato del lavoro e promozione dell'integrazione sociale

Creazione e/o perfezionamento di un mercato del lavoro integrato da entrambi i lati della frontiera conformemente ai compiti del FSE (articolo 1 del relativo regolamento), tenendo debito conto dell'obbligo di contribuire a promuovere la parità tra uomini e donne, e coinvolgendo le parti sociali.

Nelle zone in cui è istituito un partenariato transfrontaliero Eures assumerà particolare rilevanza l'attuazione di interventi complementari o ausiliari a tale partenariato che contribuiscono a migliorare il funzionamento del mercato del lavoro transfrontaliero. Tali interventi saranno definiti d'intesa con i partner locali Eures.

Promozione della cooperazione in materia di formazione professionale, reciproco riconoscimento dei titoli di studio e regimi di trasferimento dei diritti a pensione.

Definizione di patti territoriali transfrontalieri per l'occupazione.

Integrazione sociale transfrontaliera.

4. Cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico, istruzione, cultura, comunicazioni, sanità e protezione civile

Promozione della cooperazione tra centri di RST, nel campo dell'istruzione (scuole, università e istituti professionali), della cultura (compresi i mezzi di comunicazione di massa e lo sport), delle comunicazioni, della sanità e protezione civile mediante la creazione e/o l'utilizzazione congiunta di risorse, enti e strutture al fine di promuovere l'occupazione e accrescere la competitività nelle zone transfrontaliere.

Migliore accesso per la popolazione locale alle strutture transfrontaliere nei settori in questione.

Investimenti nel campo dell'istruzione e della sanità aventi dimensione locale e generatori di occupazione.

Le manifestazioni culturali (mostre, festival) sono sovvenzionabili soltanto qualora diano luogo a cooperazione e occupazione durature. Di norma, pertanto, non possono essere finanziate manifestazioni una tantum. Le manifestazioni periodiche possono essere sovvenzionate soltanto nella fase iniziale e principalmente per gli aspetti organizzativi piuttosto che per quelli artistici (produzione, acquisto di opere, compensi agli artisti).

I progetti che beneficiano di contributi a titolo di altri strumenti finanziari della Comunità nei summenzionati campi, quali il Quinto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, Culture 2000, Media II, Socrates, Leonardo da Vinci, Tempus ecc. non sono sovvenzionabili nell'ambito della presente iniziativa.

5. Tutela dell'ambiente, efficienza energetica e fonti di energia rinnovabili

Tutela dell'ambiente mediante la prevenzione (anche delle catastrofi naturali e tecnologiche), sorveglianza, recupero dell'ambiente degradato, impiego razionale dell'energia, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti nonché creazione e/o utilizzazione congiunta di risorse e infrastrutture (anche per il trattamento delle acque reflue).

⁽¹⁾ Una strategia europea per incoraggiare le iniziative locali di sviluppo e occupazione; comunicazione della Commissione COM(95) 273 (GU C 265 del 12.10.1995).

Gestione energetica efficiente, fonti d'energia alternative e rinnovabili.

Gestione del turismo nei siti naturali a cavallo di un confine, in particolare quelli di interesse comunitario.

6. Infrastruttura di base di rilevanza transfrontaliera

Miglioramento dei trasporti

Eliminazione degli ostacoli ai trasporti pubblici, in particolare tra centri in prossimità dei confini.

Promozione dei mezzi di trasporto ecocompatibili, in particolare i trasporti alternativi (bicicletta, marcia) e le rispettive infrastrutture.

Decongestionamento del traffico (anche in mare).

Collegamenti alle reti transeuropee; il completamento delle reti è di per sé sovvenzionabile soltanto in casi debitamente giustificati, e comunque esclusivamente alle frontiere esterne.

Miglioramento di altre infrastrutture

Sviluppo e miglioramento di infrastrutture transfrontaliere su scala adeguata allo sviluppo locale e occupazionale.

Creazione di strutture transfrontaliere nel campo delle telecomunicazioni e dell'approvvigionamento idrico ed energetico.

Miglioramento delle reti e dei servizi di comunicazione e informazione.

Sono escluse le spese di esercizio per le azioni di cui al presente punto 6.

7. Cooperazione in campo giuridico ed amministrativo

Attività preparatoria (progetti pilota, studi) per limitare i problemi rappresentati dagli ostacoli che ancora si frappongono al mercato unico nell'ambito del «piano d'azione per il mercato unico» (ad esempio, tutela dei diritti dei consumatori, servizi finanziari, appalti pubblici, aiuti regionali) o dall'esistenza di ordinamenti diversi in campo giuridico (ad esempio, sicurezza sociale, fiscalità) ed amministrativo (ad esempio, traffici illeciti, immigrazione e asilo, protezione civile, creazione di zone industriali transfrontaliere).

Aumento della sicurezza alle frontiere esterne mediante la formazione congiunta degli addetti e il miglioramento dei meccanismi di informazione reciproca.

I progetti ammessi a beneficiare di altri strumenti finanziari comunitari negli stessi campi quali Falcone, Grotius, Odysseus, Oisin, Stop, la misura Robert Schuman e il piano d'azione del Consiglio adottato il 3 dicembre 1998 non sono sovvenzionabili nell'ambito della presente iniziativa.

Sono escluse le spese amministrative correnti degli enti pubblici interessati.

8. Cooperazione tra cittadini e istituzioni

Maggiore comunicazione e cooperazione tra cittadini, organizzazioni private o di volontariato e gli enti e le istituzioni al fine di sviluppare i contatti e la base istituzionale su cui fondare l'integrazione transfrontaliera nelle zone di confine, nonché offerta di corsi di lingua generali e specifici per promuovere l'occupazione.

Creazione di fondi con risorse limitate (Fondo microprogetti) per l'attuazione di piccoli progetti di integrazione transfrontaliera tra comunità locali, gestiti direttamente dalle istanze di cooperazione transfrontaliera (ad esempio Euroregioni).

I fondi summenzionati non possono sovvenzionare manifestazioni una tantum a meno che non si iscrivano in una strategia comune di sviluppo o di miglioramento dell'integrazione transfrontaliera.

9. Assistenza tecnica

Studi e assistenza tecnica per la preparazione delle strategie transfrontaliere.

Assistenza tecnica per costituire partenariati transfrontalieri mediante la creazione o lo sviluppo di strutture congiunte per l'attuazione del programma di cooperazione transfrontaliera.

Il contributo all'assistenza tecnica a titolo del FESR può raggiungere il 100 % ed è ridotto in proporzione ai contributi già concessi nell'ambito di Interreg I e II.

ALLEGATO III

SEZIONE B: ZONE AMMISSIBILI

Programma	Stato membro	Zone ammissibili (non tutte necessariamente di livello NUTS II)
Mediterraneo occidentale	Italia	Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna, Basilicata, Calabria, Sicilia, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna
	Spagna	Andalucia, Murcia, C. Valenciana, Cataluña, Baleares, Aragon, Ceuta, Melilla
	Francia	Languedoc-Roussillon, PACA, Rhône-Alpes, Corse
	Portogallo	Algarve
	Regno Unito	Gibraltar
	Grecia (1)	L'intero paese
Spazio alpino	Austria	L'intero paese
	Germania	Oberbayern e Schwaben (in Baviera), Tübingen e Freiburg im Breisgau (nel Baden-Württemberg)
	Francia	Rhône-Alpes, PACA, Franche-Comté, Alsace
	Italia	Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria
Atlantico	Irlanda	L'intero paese
	Regno Unito	Cumbria, Lancashire, Greater Manchester, Cheshire, Merseyside, Worcestershire and Warwickshire, Avon, Gloucestershire and Wiltshire, Dorset and Somerset, Cornwall and Devon, Staffordshire, Herefordshire, Shropshire, West Midlands, Clwyd, Dyfed, Gwynedd and Powys, Gwent, Mid-Glamorgan, South Glamorgan and West Glamorgan, Northern Ireland, Highlands and Islands, South Western Scotland
	Francia	Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays-de-la-Loire, Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Limousin, Centre, Midi-Pyrénées
	Spagna	Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, Pais Vasco, La Rioja, Castilla-Léon, Huelva
	Portogallo	L'intero paese
Europa sud-occidentale	Portogallo	L'intero paese
	Spagna	L'intero paese
	Francia	Midi-Pyrénées, Limousin, Auvergne, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Poitou-Charentes
	Regno Unito	Gibraltar
Europa nord-occidentale	Francia	Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie, Île-de-France, Basse-Normandie, Centre, Champagne-Ardenne, Lorraine, Bourgogne, Alsace, Franche-Comté, Bretagne, Pays-de-la-Loire
	Belgio	L'intero paese
	Paesi Bassi	Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
	Lussemburgo	L'intero paese
	Germania	Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Schwaben, Unter-, Mittel- e Oberfranken (in Baviera)
	Regno Unito	L'intero paese
Irlanda	L'intero paese	

Programma	Stato membro	Zone ammissibili (non tutte necessariamente di livello NUTS II)
Mare del Nord	Regno Unito	North-Eastern Scotland, Eastern Scotland, Highlands & Islands (except Comhairle Nan Eilean and Lochaber, Skye & Lochalsh and Argyll), Tees Valley & Durham, Northumberland and Tyne & Wear, Humberside, North Yorkshire, South Yorkshire, West Yorkshire, Derbyshire & Nottinghamshire, Lincolnshire, Leicestershire, Rutland & Northamptonshire, East Anglia, Essex
	Paesi Bassi	Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland
	Belgio	Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen
	Germania	Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen
	Danimarca	L'intero paese
	Svezia	Västra Götaland, Halland, Värmland
Mar Baltico	Danimarca	L'intero paese
	Svezia	L'intero paese
	Finlandia	L'intero paese
	Germania	Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Regierungsbezirk Lüneburg (in Niedersachsen)
Cadses	Austria	L'intero paese
	Germania	Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern
	Italia	Puglia, Molise, Abruzzo, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Umbria
	Grecia	L'intero paese
Regioni periferiche settentrionali	Finlandia	Tutte le regioni dell'obiettivo 1 e le zone limitrofe di Pohjois-Pohjanmaa and Keski-Pohjanmaa
	Svezia	Tutte le regioni dell'obiettivo 1 e zone costiere limitrofe
	Regno Unito	Scotland, con particolare riguardo alle Highlands e Islands
Archimed	Grecia	L'intero paese
	Italia	Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania
Caraibi	Francia	Guyana, Guadaloupe, Martinique
Azzorre-Madeira-Canarie	Portogallo	Açores, Madeira
	Spagna	Canarias
Oceano Indiano	Francia	Réunion

(¹) In questa zona è ovvio che la Grecia potrà partecipare alla priorità comprendente la definizione della strategia.

ALLEGATO IV

SEZIONE B: PRIORITÀ E MISURE

A norma del regolamento generale tutti gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali devono essere conformi alle altre politiche comunitarie, comprese le regole di concorrenza.

Nell'ambito della promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo, le misure della presente sezione contribuiscono all'integrazione socioeconomica e allo sviluppo dei settori di cooperazione interessati.

1. Strategie di assetto territoriale, compresa la cooperazione tra città e tra zone urbane e rurali al fine di promuovere uno sviluppo policentrico sostenibile

- Elaborazione di prospettive di assetto territoriale a livello transnazionale.
- Valutazione dell'impatto territoriale delle politiche e dei progetti che incidono sul territorio transnazionale.
- Sviluppo della cooperazione tra aree metropolitane e «città-porte» per costituire zone più ampie di integrazione economica globale, in particolare alla periferia dell'Unione europea.
- Costituzione di alleanze strategiche e reti tra centri urbani di piccole e medie dimensioni, comprese misure intese a rafforzare il ruolo dei piccoli centri ai fini dello sviluppo delle regioni rurali.
- Cooperazione in materia di ricerca e sviluppo e di accesso all'innovazione, con particolare riguardo alle reti cittadine.
- Sensibilizzazione sulle prospettive di assetto territoriale a lungo termine e sostegno alla costituzione di reti tra istituti operanti nel settore della ricerca e dell'assetto territoriale per definire modalità comuni di sorveglianza.

2. Sviluppo di sistemi di trasporto efficienti e sostenibili e migliore accesso alla società dell'informazione

- Miglioramento dell'accesso regionale e locale alle reti e ai centri nevralgici dei trasporti transnazionali e nazionali, in particolare mediante collegamento delle reti secondarie; è esclusa la costruzione di autostrade, strade principali e altre infrastrutture analoghe.
- Promozione dei trasporti intermodali e conversione verso modi di trasporto più compatibili con l'ambiente, in particolare i trasporti marittimi e sulle vie di navigazione interna, il trasporto ferroviario e i trasporti non motorizzati.
- Promozione delle tecnologie di comunicazione e informazione per costituire reti e poli «virtuali», a sostegno soprattutto di strategie congiunte di attività economica e di commercializzazione e al fine di fornire alle PMI un migliore accesso all'innovazione, in particolare quella tecnologica.
- Promozione del ricorso alle tecnologie nel campo delle comunicazioni e dell'informazione ai fini del miglioramento dei servizi pubblici, compreso il trasferimento di know-how e di tecnologia tra enti locali e lo sviluppo di applicazioni di interesse pubblico (istruzione e formazione, servizi sanitari ecc.).
- Sviluppo di applicazioni e servizi telematici sfruttando le opportunità offerte dalla società dell'informazione di ridurre le distanze e promuovere l'accesso alla conoscenza e all'innovazione, in particolare in settori quali il commercio elettronico, la formazione, la ricerca e il telelavoro.

3. Promozione dell'ambiente e corretta gestione del patrimonio culturale e delle risorse naturali, in particolare di quelle idriche

- Contributo all'ulteriore sviluppo di una rete ecologica europea (Natura 2000), che colleghi zone protette di rilevanza regionale, nazionale, transnazionale o comunitaria.
- Riassetto creativo di paesaggi culturali degradati dalle attività umane, comprese le zone minacciate o degradate dall'abbandono dell'attività agricola, nel quadro di strategie integrate di assetto territoriale.
- Promozione innovativa delle risorse naturali e culturali nelle regioni rurali, quali potenziali di sviluppo di un turismo sostenibile, in particolare nelle zone scarsamente popolate.
- Promozione della cooperazione ai fini della tutela e dello sviluppo creativo del patrimonio culturale.
- Elaborazione di strategie comuni di gestione dei rischi in zone a rischio di catastrofe naturale.
- Elaborazione e attuazione di strategie e interventi integrati per la prevenzione delle inondazioni nei bacini idrografici transnazionali.
- Elaborazione e attuazione di strategie e interventi integrati connessi alla cooperazione territoriale transnazionale per la prevenzione della siccità.

- Gestione concertata delle acque costiere.
- Promozione delle energie rinnovabili.

4. Priorità specifiche

- Promozione della cooperazione integrata delle regioni marittime e delle regioni insulari.
- Promozione della cooperazione integrata delle regioni ultraperiferiche.

5. Assistenza tecnica

- Assistenza tecnica per la costituzione di partenariati transnazionali mediante la creazione o lo sviluppo di strutture comuni per l'attuazione del programma di cooperazione transnazionale. Il contributo sarà proporzionato a quello già concesso a titolo di Interreg II.
-

ALLEGATO V

CONDIZIONI DI ATTUAZIONE PER LA COOPERAZIONE INTERREGIONALE DELLA SEZIONE C

La cooperazione interregionale, come le altre sezioni Interreg III, è oggetto di programmazione decentrata e di gestione ad opera delle autorità nazionali competenti.

La cooperazione interregionale riguarda azioni di cooperazione su tutto il territorio dell'Unione e nei paesi limitrofi. Per garantire condizioni concorrenziali analoghe per tutte le regioni europee, il disciplinare degli inviti a presentare proposte sarà lo stesso per tutta l'Unione. Si tratta di un disciplinare standard concordato da tutti gli Stati membri in sede di comitato di gestione di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettera c), del regolamento generale e approvato dalla Commissione.

In base alle zone di cooperazione istituite per la sezione B, gli Stati membri interessati elaborano congiuntamente un programma di cooperazione interregionale per zona (evitando la sovrapposizione). Sono possibili due metodi di programmazione:

- l'elaborazione di un programma specifico con un'unica priorità,
oppure,
- l'inserimento della cooperazione interregionale sotto forma di priorità nel pertinente programma della sezione B.

In entrambi i casi, il comitato di gestione (che seleziona i progetti) e l'autorità di gestione (che procede alla concessione formale della sovvenzione comunitaria a ciascun progetto) possono essere gli stessi di quelli del programma della sezione B, oppure altri.

Le autorità di gestione avviano contemporaneamente l'invito a presentare proposte con lo stesso disciplinare di cui al secondo trattino. Per favorirne la diffusione a livello comunitario, la Commissione può inoltre pubblicare l'invito nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. I responsabili del progetto presentano i progetti di cooperazione interregionale alle autorità di gestione competenti per la zona in cui ha sede il responsabile del progetto.

Come per tutti i programmi dei Fondi strutturali, le autorità di gestione provvedono alla selezione e all'approvazione dei progetti nonché alla concessione del relativo contributo. Assicurano inoltre la sorveglianza sull'attuazione dei progetti e il controllo finanziario.

La Commissione coadiuva le autorità di gestione ai fini di un maggiore coordinamento tra tali autorità e quindi di un'impostazione uniforme di tutta l'operazione.

DICHIARAZIONI GENERALI

Dichiarazione della Commissione concernente le regioni italiane e quelle dei paesi terzi dell'Adriatico

Allorché vi saranno i presupposti politici per promuovere la cooperazione a titolo di Interreg III tra le regioni italiane e quelle dei paesi terzi dell'Adriatico, la Commissione esaminerà i modi più opportuni per promuovere tale cooperazione con gli altri strumenti di cooperazione.

Dichiarazione della Commissione concernente l'impegno specifico assunto dal Consiglio europeo di Berlino

La Commissione conferma che tutti gli impegni specifici assunti dal Consiglio europeo di Berlino in relazione alle iniziative comunitarie a favore dell'Austria e dei Paesi Bassi verranno rispettati, in particolare nel quadro di Interreg III.

Dichiarazione della Commissione concernente la cooperazione tra Interreg III e i Balcani

Allorché vi saranno i presupposti politici per promuovere la cooperazione a titolo di Interreg III tra le regioni degli Stati membri più interessati, in particolare l'Austria, la Grecia e l'Italia, e quelle dei Paesi terzi dei Balcani, la Commissione esaminerà i modi più opportuni per promuovere tale cooperazione con gli altri strumenti di cooperazione.

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE A

Dichiarazione della Commissione relativa a Belfast

La Commissione si compiace dei risultati positivi conseguiti con il programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee irlandesi limitrofe nonché nel quadro del programma Interreg II A Irlanda del Nord-Irlanda.

Affinché il successo dei due programmi si confermi in futuro, la Commissione ritiene che Belfast (Outer Belfast e Belfast al livello Nuts III) debba partecipare al nuovo programma Interreg III sezione A per il periodo 2000-2006 nel quadro della flessibilità del 20 % per le zone limitrofe (punto 10 degli orientamenti Interreg III).

Dichiarazione della Commissione relativa all'applicazione di Interreg sezione A al Belgio

Per garantire il successo dei programmi transfrontalieri con i Paesi Bassi, la Repubblica federale di Germania, il Granducato di Lussemburgo e la Francia, la Commissione ritiene che i distretti di Hasselt, Huy, Waremme e Marche-en-Famenne dovrebbero partecipare in via prioritaria al nuovo programma Interreg III sezione A per il periodo 2000-2006 nel quadro della flessibilità del 20 % per le zone adiacenti (punto 10 degli orientamenti Interreg III), in considerazione, in particolare, della necessaria coerenza dei progetti presentati nell'ambito dei programmi in questione.

DICHIARAZIONI CONCERNENTI LA SEZIONE B

Dichiarazione della Commissione sulla cooperazione nel Mare di Barents

Nel quadro del futuro programma di cooperazione transnazionale Interreg III B per il Mar Baltico, la Commissione prende atto della richiesta della Svezia e della Finlandia di poter sviluppare una priorità per la promozione della cooperazione dei due Stati membri in questione con i paesi limitrofi (Norvegia e Russia) nel Mare di Barents.

Dichiarazione della Commissione sulla cooperazione nel Baltico meridionale

La Commissione ritiene che la cooperazione nell'ambito del progetto Swebaltcop in corso a norma dell'articolo 10 debba proseguire nell'ambito della nuova iniziativa Interreg III. Date le caratteristiche della cooperazione in questione, le attività future andrebbero organizzate nell'ambito del programma Mar Baltico della sezione B. Qualora dovessero sorgere problemi in ordine al coordinamento tra Interreg III e Phare, la Commissione è disposta ad esaminare altre modalità per promuovere la cooperazione in parola.

DICHIARAZIONI SUL CAPITOLO VII

Dichiarazione della Commissione concernente l'attuazione del capitolo VII

I termini per il disimpegno automatico di cui all'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento generale potrebbero essere estesi, previo esame caso per caso, per tener conto dei ritardi conseguenti alle procedure decisionali degli strumenti finanziari esterni.

Dichiarazione della Commissione su Interreg III e Tacis

Consapevole della rilevanza della dimensione settentrionale e delle attuali difficoltà inerenti alla sua considerazione nel quadro della cooperazione tra l'iniziativa comunitaria Interreg III e lo strumento Tacis, la Commissione dichiara di essere pronta a ricercare il coordinamento efficace e la coerenza tra i programmi Interreg III e gli interventi Tacis, tra l'altro mediante orientamenti operativi, al fine di migliorare i presupposti di tale cooperazione, fatti i presupposti politici eventualmente connessi all'attuazione di Tacis.

Dichiarazione della Commissione su Interreg III e Meda

Consapevole della rilevanza della dimensione mediterranea e delle attuali difficoltà inerenti alla sua considerazione nel quadro della cooperazione tra l'iniziativa comunitaria Interreg III e lo strumento Meda, la Commissione dichiara di essere pronta a ricercare il coordinamento efficace e la coerenza tra i programmi Interreg III e l'intervento Meda, tra l'altro mediante orientamenti operativi, al fine di migliorare i presupposti di tale cooperazione.

Dichiarazione della Commissione su ORATE

Se i 15 Stati membri sono disposti a presentare una proposta congiunta relativa ad un osservatorio in rete sull'assetto del territorio europeo (ORATE), compreso un meccanismo finanziario, nell'ambito dell'osservazione e dell'analisi delle tendenze in materia di assetto territoriale in Europa, la Commissione è disposta a cofinanziare tale cooperazione mediante la linea di bilancio «reti» di cui al punto 53 degli orientamenti Interreg III.
